DO DOMICILIARE art. 8.4

Pasti a domicilio

Fascia	da	a	Tariffa pasto giornaliero
1	0,00	9.413,04	€ 10,00 annui una tantum
2	9.413,05	9.883,70	0,43
3	9.883,71	11.860,46	0,64
4	11.860,47	13.876,74	0,86
5	13.876,75	15.958,27	1,28
6	15.958,28	18.352,02	1,72
7	18.352,03	19.636,67	2,15
8	19.636,68	21.600,35	2,58
9	21.600,36	23.760,39	3,01
10	23.760,40	25.661,24	3,43
11	25.661,25	27.457,53	3,86
12	27.457,54	29.379,57	4,29
13	29.379,58	32.317,54	5,88
14	32.317,55	35.549,31	7,48
15	35.549,32	40.881,71	9,08
16	40.881,72	47.065,20	10,00
17	47.065,21		13,00

1. Il pasto è composto da:
    a. Un primo piatto;
    b. Un secondo piatto;
    c. Contorno;
    d. Frutta;
    e. Pane;
2. Il menù è suddiviso in invernale ed estivo. Il menù è fisso. I pasti, dietro prescrizione medica, possono essere personalizzati per rispondere a particolari esigenze dietologiche dell'utente;
3. L'attività di distribuzione e consegna pasti a domicilio avviene, di norma, dal lunedì alla domenica
4. La presenza della figura dell'Assistente Familiare (badante, caregiver, ecc.) costituisce motivo di non erogazione del servizio. Deroghe a tale criterio dovranno essere debitamente giustificate all'interno del PI.
5. Richieste di sospensione del servizio: L'utente può richiedere che il servizio reso sia sospeso, per un periodo massimo di un mese, per giustificato motivo (ad esempio: malattia, vacanze) e per un periodo massimo di quattro mesi in caso di ricovero ospedaliero. Oltre tale periodo non potrà essere garantita la continuità del servizio. La richiesta di re-immissione dovrà comunque pervenire entro 5 giorni dalla data prevista, in difetto, i tempi di re-immissione saranno subordinati alle esigenze organizzative del servizio;
6. Riduzione o sospensione d'ufficio del servizio: Il servizio reso all'utente può essere ridotto o sospeso per cause di forza maggiore. In tale circostanza l'utente dovrà essere tempestivamente informato;
7. Disdetta delle prestazioni programmate: L'utente che intende disdire le prestazioni programmate deve comunicarlo agli uffici preposti entro 1 giorno dalla prevista prestazione. In caso contrario sarà tenuto al pagamento della prestazione stessa anche se non fruita. Tale disposizione non si applica nei casi urgenti e imprevedibili debitamente motivati e documentati.